REGOLAMENTO (CEE) N. 2692/89 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1989

recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 11 bis paragrafo 6, e l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che l'importo delle sovvenzioni deve essere fissato secondo taluni criteri che permettano di coprire la differenza tra i corsi e i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale ; che a tal fine è necessario tener conto della situazione dell'approvvigionamento nell'isola della Riunione nonché della situazione dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale, da un lato, e nella Comunità, dall'altro ;

considerando che, date le considerevoli fluttuazioni nel tempo dei corsi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale e data la disparità dei prezzi ai quali tali prodotti sono offerti dai diversi paesi su questo mercato, è necessario per coprire la differenza tra i prezzi mondiali e quelli della Comunità, tenuto conto in particolare delle spese di avvicinamento, fissare l'importo della sovvenzione tenendo conto della differenza tra i prezzi rappresentativi nella Comunità e i corsi più favorevoli sul mercato mondiale ;

considerando che il regime speciale stabilito dall'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le importazioni di riso del dipartimento francese d'oltremare della Riunione ha determinato, per ragioni attinenti alla parità di trattamento, la concessione di una sovvenzione per il riso proveniente dagli Stati membri ; che per assicurare agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo della sovvenzione è opportuno prevedere la possibilità di fissare tale importo in anticipo ;

considerando che all'atto della fissazione anticipata dell'importo della sovvenzione risulta necessario adeguare lo stesso in funzione del prezzo d'entrata ; che l'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata di una sovvenzione determinata in anticipo per il risone o il riso semilavorato può essere attuato soltanto applicando i tassi utilizzati per convertire i valori relativi a quantitativi di riso semigreggio o lavorato in valori relativi agli stessi quantitativi di riso in un'altra fase di trasformazione ; che occorre utilizzare i tassi previsti dall'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione ed il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (6),

considerando che, per evitare distorsioni della concorrenza tra gli operatori dei vari Stati membri all'atto della conversione in moneta nazionale dell'importo della sovvenzione fissato in ecu, occorre applicare i tassi previsti dal regolamento (CEE) n. 3294/89 della Commissione, del 29 ottobre 1986, che fissa il tasso di conversione da applicare per la conversione dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2654/89 (8), nonché definire il fatto generatore per l'applicazione di tale tasso, tenuto conto del regime derogatorio vigente per l'isola della Riunione ;

considerando che all'articolo 11 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è prevista la possibilità di fissare l'importo della sovvenzione, se del caso, tramite gara ;

considerando che occorre stabilire le modalità di tale gara ;

considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati nella Comunità, le gare devono rispondere a principi uniformi ; che a tal fine la pubblicazione della decisione di indire la gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve essere accompagnata da un bando di gara ;

considerando che con la fissazione dell'importo della sovvenzione tramite gara si intende consentire una gestione più efficace delle consegne ; che, per conseguire tale scopo, è indispensabile che le offerte contengano i dati necessari per la loro valutazione e siano accompagnate da determinati impegni formali ;

considerando che è opportuno fissare l'importo massimo della sovvenzione ; che questo metodo permette l'aggiudicazione integrale dei quantitativi oggetto di detta fissazione ;

considerando che possono verificarsi situazioni di mercato nelle quali gli aspetti economici delle spedizioni previste inducono, anziché a fissare una sovvenzione, a non dar seguito alla gara ;

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(6) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.
(7) GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.
(8) GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 62.

considerando che una cauzione di gara deve garantire che le relative quantità vengano consegnate sulla base del documento di sovvenzione rilasciato nell'ambito della gara; che tale obbligo può essere adempiuto soltanto se l'offerta presentata è tenuta ferma; che, in caso di ritiro dell'offerta, la cauzione deve essere quindi incamerata.

considerando che occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei risultati della gara ai concorrenti e per il rilascio del titolo necessario per la spedizione dei quantitativi aggiudicati;

considerando che i prodotti consegnati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 11 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono soggetti ad una destinazione specifica; che è opportuno disporre che i prodotti in causa vengano scortati fino all'ufficio doganale competente della Riunione dall'esemplare di controllo T n. 5 previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci [1];

considerando che dall'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76 risulta che il riso importato nell'ambito del regime previsto nello stesso articolo deve essere destinato al consumo dell'isola della Riunione; che il riso non riservato a questa destinazione deve essere escluso dal beneficio della sovvenzione; che occorre inoltre autorizzare le competenti autorità nazionali a prendere tutte le misure di controllo necessarie per garantire che il riso importato proveniente dai paesi terzi o il riso consegnato proveniente dagli Stati membri non venga riesportato qualora abbia beneficiato delle disposizioni dell'articolo 11 bis;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare [2], contiene talune disposizioni che non si confanno al caso particolare dei prodotti di cui all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76; che occorre pertanto prevedere nel presente regolamento talune disposizioni adeguate alla situazione di cui trattasi;

considerando che, in considerazione del presente regolamento, occorre abrogare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1031/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità d'applicazione relative alle importazioni di riso nella Riunione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/89 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto dall'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

TITOLO I

SOVVENZIONE

Sezione I

Disposizioni generali relative alle sovvenzioni

Articolo 2

Ai fini della fissazione dell'importo delle sovvenzioni, si tiene conto della situazione attuale e delle prospettive di evoluzione:

— dei prezzi del riso e delle disponibilità sul mercato comunitario;
— delle necessità di approvvigionamento del mercato dell'isola della Riunione;
— dei prezzi del riso sul mercato mondiale.

Articolo 3

Gli importi delle sovvenzioni vengono fissati secondo i criteri specifici seguenti:

a) i corsi o i prezzi praticati per i prodotti sui mercati rappresentativi della Comunità per l'esportazione;
b) i corsi o i prezzi più favorevoli praticati dai paesi terzi esportatori sul mercato mondiale;
c) le spese più favorevoli di commercializzazione e le spese di trasporto dai mercati della Comunità fino ai porti di esportazione che servono il mercato dell'isola della Riunione;
d) ove occorra, le spese di avvicinamento alla Riunione.

Articolo 4

1. L'importo della sovvenzione applicabile è quello valevole per il prodotto interessato il giorno in cui è accettata la dichiarazione di spedizione verso la Riunione.

2. Tuttavia l'importo della sovvenzione applicabile il giorno della presentazione della richiesta del documento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese della consegna, viene applicato, su domanda dell'interessato presentata contemporaneamente alla richiesta del documento suddetto, alla spedizione da effettuare durante il periodo di validità del medesimo.

3. In caso di fissazione anticipata dell'importo della sovvenzione applicabile ad una consegna di risone o di riso semilavorato, l'adeguamento previsto nel paragrafo 2 è effettuato tenendo conto dei tassi di conversione previsti dall'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.

Articolo 5

1. L'importo della sovvenzione viene convertito in moneta nazionale per mezzo del tasso di conversione agricolo specifico fissato dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

[1] GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81.
[3] GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 72.
[4] GU n. L 131 del 13. 5. 1989, pag. 48.

2. La data da prendersi in considerazione per la conversione in moneta nazionale degli importi della sovvenzione è :

— in caso di fissazione anticipata dell'importo, il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata ;

— in caso di fissazione anticipata tramite gara, l'ultimo giorno del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Sezione II

Procedura di gara

Articolo 6

1. Ai fini della fissazione dell'importo della sovvenzione tramite gara, si applicano le disposizioni della presente sezione.

2. L'indizione della gara è decisa secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e determina le condizioni da rispettare nell'ambito della gara. Tali condizioni devono garantire la parità di trattamento di tutte le persone stabilite nella Comunità. Esse possono prevedere in particolare una durata speciale per la validità del documento di sovvenzione di cui all'articolo 13 rilasciato nell'ambito della gara.

3. L'indizione della gara è accompagnata da un bando di gara stabilito dalla Commissione. Il bando indica in particolare le varie date per la presentazione delle offerte e i servizi competenti degli Stati membri ai quali devono essere indirizzate. Vi può essere inoltre indicato il quantitativo totale per il quale può essere concessa la sovvenzione. Tra la pubblicazione del bando di gara e la prima data fissata per la presentazione delle offerte deve intercorrere un periodo di almeno dieci giorni. Nel bando è inoltre indicata l'ultima data per la presentazione delle offerte.

4. L'indizione di cui al paragrafo 2 e il bando di gara di cui al paragrafo 3 vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 7

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso il servizio competente, che rilascia apposita ricevuta, ovvero inviandola a tale servizio mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

2. Nell'offerta devono essere indicati :

a) gli estremi della gara ;

b) il nome e l'indirizzo del concorrente ;

c) la natura e la quantità del prodotto da consegnare ;

d) l'importo per tonnellata della sovvenzione proposta, espresso in ecu.

3. L'offerta è valida soltanto se :

a) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte è fornita la prova che il concorrente ha costituito la cauzione per la gara, il cui importo è fissato al momento in cui la stessa viene indetta ;

b) è accompagnata dell'impegno scritto di inoltrare per i quantitativi aggiudicati, nei due giorni successivi al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 10, la richiesta del documento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e una richiesta di fissazione anticipata di un importo di sovvenzione uguale a quello indicato nell'offerta.

4. L'offerta non presentata conformemente alle disposizioni del presente articolo ovvero contenente condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non viene presa in considerazione.

5. L'offerta presentata non può essere revocata. Non si applicano, inoltre, le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [1].

Articolo 8

1. Lo spoglio delle offerte viene effetuato a porte chiuse dai servizi competenti degli Stati membri. Le persone ammesse allo spoglio sono obbligate al segreto.

2. Le offerte vengono immediatamente comunicate in forma anonima alla Commissione.

Articolo 9

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76, di fissare un importo massimo della sovvenzione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, oppure, se del caso, di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissato l'importo massimo della sovvenzione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a tale importo.

Articolo 10

Subito dopo la decisione della Commissione prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, il servizio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della loro partecipazione alla gara.

Articolo 11

La cauzione per la gara di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), viene svincolata quando l'offerta non è stata accolta.

Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [2] sono le seguenti :

— il mantenimento dell'offerta,

— la presentazione entro i termini stabiliti della domanda prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), nonché la costituzione della cauzione pertinente di cui all'articolo 13, paragrafo 9.

[1] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 12

Quando l'interessato presenta entro i termini stabiliti la domanda per il documento di sovvenzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, siffatto documento viene rilasciato relativamente alle quantità per le quali è stato dichiarato aggiudicatario. In caso di forza maggiore, i termini stabiliti possono essere prorogati.

TITOLO II

CONTROLLO

Articolo 13

1. La sovvenzione viene concessa soltanto dietro presentazione di un documento, qui di seguito denominato « documento di sovvenzione ».
Il documento è valido in tutta la Comunità. Esso è rilasciato ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.
Il rilascio di tale documento è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di spedire il riso verso l'isola della Riunione durante il periodo di validità del documento stesso.
L'osservanza di tale impegno costituisce l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. Al documento di sovvenzione si applicano, per quanto di ragione, le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 :

— articoli 9, 10 e 11,
— articoli da 13 a 16,
— articolo 18,
— articolo 20 e articolo 21, paragrafo 1,
— articoli da 24 a 28,
— articoli 36, 37 e 38.

3. Qualora la quantità spedita sia inferiore del 7 % al massimo alla quantità indicata nel documento di sovvenzione, l'obbligo di spedire è considerato soddisfatto. Qualora la quantità spedita ecceda del 5 % al massimo la quantità indicata nel documento di sovvenzione, essa è considerata spedita sulle base di tale documento.

4. I documenti di sovvenzione sono redatti in almeno due esemplari, di cui il primo, detto « esemplare per il titolare » e recante il numero 1, è rilasciato senza indugio al richiedente, e il secondo, detto « esemplare per l'organismo emittente » e recante il numero 2, rimane presso l'organismo medesimo. L'esemplare n. 1 del documento di sovvenzione è presentato all'ufficio presso il quale è accettata la dichiarazione di spedizione verso la Riunione. Dopo la registrazione e l'apposizione del visto da parte dell'ufficio di cui al comma precedente, l'esemplare n. 1 del documento di sovvenzione è consegnato all'interessato.

5. La prova della spedizione è fornita mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del documento di sovvenzione e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti dei documenti di sovvenzione vistati a norma del paragrafo 4.

6. Fatta salva l'applicazione degli articoli 36 e 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88, se l'obbligo di spedire non è adempiuto, la cauzione è incamerata per una quantità pari alla differenza tra :

a) il 93 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione e
b) la quantità netta effettivamente spedita.

Tuttavia, se la quantità netta spedita è inferiore al 7 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione, la cauzione viene interamente incamerata. Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare è inferiore, per un documento determinato di sovvenzione, a 5 ECU, lo Stato membro può svincolare integralmente la cauzione stessa. Su richiesta del titolare del documento, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata e in proporzione di quantitativi di prodotti per le quali è stata fornita la prova di cui al paragrafo 5, sempre che sia stato comprovato che è stata spedita una quantità pari almeno al 7 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione.

Salvo i casi di forza maggiore, se la prova di cui al paragrafo 5 non è stata fornita nei sei mesi che seguono il giorno in cui è stata accettata la dichiarazione di spedizione, la cauzione è incamerata.

7. La richiesta del documento di sovvenzione e il documento recano nella casella 20 una delle seguenti menzioni scritta in rosso o sottolineata in rosso :

— Documento de subvención para el arroz : Reunión — artículo 11 *bis* del Reglamento (CEE) nº 1418/79
— Tilskudsdokument ris Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76
— Subventionsdokument Reis Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76
— Έγγραφο επιδότησης για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion — Άρθρο 11 κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76
— Subsidy document for rice : Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76
— Document de subvention riz : Réunion — article 11 *bis* du règlement (CEE) nº 1418/76
— Documento di sovvenzione riso : Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76
— Subsidiebewijs rijst Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76
— Documento de subvenção arroz Reunião — nº 11ºA do Regulamento (CEE) nº 1418/76.

Nella casella 22 è iscritta una delle seguenti menzioni :

— Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el ... (fecha de presentación de la solicitud del documento)
— Tilskud ris Réunion forudfastsat den ... (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet)

— Subvention Reis Réunion, im voraus festgesetzt am ... (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument)

— Επιδότηση για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion και έχει προκαθορισθεί στις ... (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το έγγραφο)

— Rice subsidy Réunion fixed in advance on ... (date on which the application for the document was lodged)

— Subvention riz Réunion préfixée le ... (date du dépôt de la demande du document)

— Sovvenzione riso Riunione prefissata il ... (giorno in cui è stato richiesto il documento)

— Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op ... (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend)

— Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em ... (data de apresentação do pedido do documento).

L'intestazione del titolo di esportazione o di fissazione anticipata è sbarrata in rosso, come pure la casella 21.

8. Il documento di sovvenzione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino alla fine del secondo mese successivo.

9. Il tasso della cauzione di cui al paragrafo 1 è di 30 ECU per tonnellata.

Articolo 14

1. Per poter beneficiare della sovvenzione l'interessato deve in particolare :

— aver manifestato la propria volontà di fruire della sovvenzione quando è stata accettata la dichiarazione di spedizione verso la Riunione ;

— fornire la prova che il prodotto in questione sia stato immesso in consumo nella Riunione nei dodici mesi successivi all'accettazione della dichiarazione di spedizione.

2. La prova di cui al paragrafo 1, secondo trattino, è fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87.

Quanto alle menzioni speciali dell'esemplare di controllo, si devono compilare :

a) le caselle 33 e 103 ;

b) la casella 104, annotando in conformità e completandola con una delle seguenti menzioni :

— Destinado al consumo en la Reunión — artículo 11 *bis* del Reglamento (CEE) nº 1418/76

— Bestemt til at overgå til frit forbrug på Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

— Bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

— Προορίζεται για κατανάλωση στη Réunion — άρθρο 11 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

— To be released for consumption in Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

— Destiné à être mis à la consommation à la Réunion — article 11 *bis* du règlement (CEE) nº 1418/76

— Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

— Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

— Destinado a ser colocado no consumo na Reunião — artigo 11º A do Regulamento (CEE) nº 1418/76 ;

c) la casella 106, indicando l'una o l'altra delle seguenti menzioni, a seconda dei casi :

— Subvención para el arroz de Reunión aplicable el ... (fecha de aceptación de la declaración de expedición)

— Tilskud til ris for Réunion gældende den ... (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse)

— Subvention Reis Réunion, anwendbar am ... (Tag der Annahme der Lieferungserklärung)

— Επιδότηση για το ρύζι Réunion που εφαρμόζεται στις ... (ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης αποστολής)

— Réunion rice subsidy applicable on ... (date of acceptance of declaration of exportation)

— Subvention riz Réunion applicable le ... (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition)

— Sovvenzione riso Riunione applicabile il ... (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione)

— Subsidie rijst Réunion van toepassing op ... (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)

— Subvenção arroz Reunião aplicável em ... (data de admissão da declaração de expedição)

oppure :

— Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el ... (fecha de fijación anticipada)

— Tilskud for ris Réunion forudfastsat den ... (dato for forudfastsættelsen)

— Subvention Reis Réunion, im voraus festgesetzt am ... (Tag der Vorausfestsetzung)

— Επιδότηση για το ρύζι Réunion που έχει προκαθορισθεί στις ... (ημερομηνία προκαθορισμού)

— Réunion : rice subsidy fixed in advance on ... (date of advance fixing)

— Subvention riz Réunion préfixée le ... (date de préfixation)

— Sovvenzione riso Riunione prefissata il ... (giorno della prefissazione)

— Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op ... (datum van de vaststelling vooraf)

— Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em ... (data da fixação antecipada).

L'ufficio doganale competente della Riunione compila la rubrica J « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in consumo.

Articolo 15

1. La sovvenzione è concessa soltanto per i prodotti di qualità sana, leale e mercantile.

Qualora tali requisiti qualitativi di cui al primo comma non fossero soddisfatti al momento in cui viene accettata la dichiarazione di immissione al consumo nella Riunione, nella rubrica J dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 14 viene iscritta, sotto la rubrica « osservazioni », la seguente menzione :

— Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de ... (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras)
— Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en mængde på ... (angivelse af mængden i kilo med tal og bogstaver)
— Erzeugnis nicht konform für eine Menge von ... (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben)
— Προϊόν μη σύμφωνο για ποσότητα ... (σημειώνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, αριθμητικώς και ολογράφως)
— (Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification ...
— Produit non conforme pour une quantité de ... (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres)
— Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a ... kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere)
— Produkt niet conform voor een hoeveelheid van ... kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters)
— Produto não conforme para uma quantidade de ... (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso).

2. La sovvenzione è concessa soltanto per i prodotti che contengano una percentuale del prodotto per il quale è richiesta la sovvenzione, ad esclusione di ogni altro prodotto, non inferiore al 95 %.

Tuttavia, se il prodotto spedito contiene rotture di riso del codice NC 1006 40 00, si concede la sovvenzione riducendola nel modo seguente :

Percentuale di rotture di riso	Percentuale di riduzione della sovvenzione
più di 0 e fino a 5	0
più di 5 e fino a 10	4
più di 10 e fino a 15	6
più di 15 e fino a 20	8
più di 20 e fino a 30	15
più di 30 e fino a 40	30

La sovvenzione è versata unicamente su domanda scritta dell'interessato dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di spedizione verso la Riunione. Gli Stati membri possono predisporre a tal fine un formulario speciale.

La documentazione relativa al pagamento della sovvenzione deve essere presentata, salvo casi di forza maggiore, entro dodici mesi dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione, a pena di decadenza.

3. Se un esemplare di controllo T5 non viene rinviato all'ufficio doganale di partenza o all'organismo centrale entre tre mesi dalla data in cui è stato rilasciato, in seguito a circostanze non imputabili l'interessato, quest'ultimo può inoltrare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza accompagnata da documenti giustificativi. Tra i documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza deve figurare una conferma dell'ufficio doganale che ha accettato la dichiarazione di immissione in consumo dei prodotti in cui si attesta che l'immissione in consumo prevista è stata rispettata.

Articolo 16

1. Gli Stati membri anticipano la totalità o una parte della sovvenzione allo speditore che ne faccia richiesta, non appena sia stata accettata la dichiarazione di spedizione dei prodotti verso la Riunione, purché sia costituita una cauzione per garantire l'eventuale rimborso dell'importo anticipato maggiorato del 15 %. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni in base alle quali può essere chiesto l'anticipo di una parte della sovvenzione.

2. Se l'importo anticipato è superiore all'importo effettivamente dovuto per la spedizione di cui trattasi, lo speditore rimborsa la differenza tra questi due importi, maggiorata del 15 %.

Tuttavia, la maggiorazione del 15 % non è riscossa se le prove necessarie non possono effere fornite in seguito a forza maggiore.

Articolo 17

Per i prodotti immessi in consumo nella Riunione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, ultimo comma,

— in quanto beneficiano delle disposizioni dell'articolo 11 bis, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, o
— in quanto sono scortati dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 14,

le competenti autorità adottano tutte le misure di controllo necessarie per garantire che :

a) il controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sia realmente effettuato dalle autorità doganali dell'isola della Riunione ;
b) i prodotti di cui all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 non possano essere né riesportati dalla Riunione verso un paese terzo né rispediti verso un'altra parte della Comunità, a meno che venga fornita la prova che per i prodotti di cui trattasi la sovvenzione sia stata rimborsata o il prelievo normale di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento succitato sia stato riscosso.

Queste misure implicano in particolare l'esecuzione di controlli fisici inopinati.

Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure all'uopo adottate e le modalità del recupero della sovvenzione indebitamente versata e del prelievo non riscosso.

Articolo 18

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

— ogni giorno, le quantità di prodotti per le quali sono stati chiesti i documenti di sovvenzione di cui all'articolo 13, indicando tali quantità per sottovoci della nomenclatura combinata ;

— ogni mese, le quantità per le quali è stata presentata una domanda di pagamento della sovvenzione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, indicando tali quantità per sottovoce della nomenclatura combinata.

2. La Francia comunica ogni mese alla Commissione le quantità di prodotti immessi in consumo nella Riunione il mese precedente a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76, indicando tali quantità per sottovoci della nomenclatura combinata.

Articolo 19

Il regolamento (CEE) n. 1031/78 è abrogato.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione